

CLAUSOLA ADDIZIONALE No 1

al Regolamento d'assicurazione del 1° gennaio 2018

I. Il regolamento 2018 è modificato in questo modo (modifiche in **grassetto**) :

Art. 26 Pagamento in capitale

- 1 L'assicurato può esigere, allorché è messo al beneficio della rendita di vecchiaia, il pagamento in capitale di una parte della sua prestazione di libero passaggio, al massimo tuttavia il 50 %, a condizione che:
 - renda nota la sua volontà per iscritto alla Cassa almeno **due mesi** prima della concessione della rendita di vecchiaia;
 - non gli sia concessa una rendita di vecchiaia consecutiva ad una rendita d'invalidità, in applicazione dell'art. 28 cpv. 1;
 - se è coniugato, il suo coniuge dia il suo consenso scritto.
- 2 [immutato].
- 3 [immutato].
- 4 [immutato].

Art. 65 Tasso d'interesse

- 1 [immutato].
- 2 [immutato].
- 3 [immutato].
- 4 **In caso di ritardo della Cassa nel pagamento delle prestazioni, l'interesse di mora dovuto è calcolato a partire dal giorno in cui si procedette contro di lei in via esecutiva o mediante domanda giudiziale e corrisponde al tasso d'interesse minimo secondo la LPP.**

II. La clausola addizionale è stata approvata dal Consiglio di fondazione nel corso della seduta del 28 maggio 2020 ed entrerà in vigore il 1° giugno 2020.

III. Si comunica agli assicurati con la pubblicazione sul sito internet della Cassa.


Neuchâtel, 28 maggio 2020

CASSA PENSIONI SWATCH GROUP



Daniel Niklaus

Presidente del Consiglio di fondazione



Philippe Salomon

Direttore